

===== STATUTO =====

Centro di Aiuto alla Vita di Vicenza - Organizzazione di Volontariato =====

ARTICOLO 1 =====

Denominazione - Normativa di riferimento - Sede - Durata - Ambito territoriale =====

E' costituita l'associazione denominata: "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI VICENZA - ODV", potrà essere individuata anche con l'acronimo "CAV" - da qui in avanti nominata "Associazione". =====

L'ordinamento e l'organizzazione dell'Associazione sono regolati dal presente Statuto, in conformità al D.lgs. 3/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non =====
previsto, dal Titolo II, Libro I del Codice Civile. =====

L'associazione è stata costituita sin dal 03-04-1979 con atto del Notaio Francesco D'Ercole di Vicenza, assumendo la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale. =
L'Associazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 12 del Codice Civile e dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e del DPR 361/2000 in data 15/09/2014 è stata iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 754. =====

L'Associazione ha durata illimitata e opera prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Veneto. =====

Ha sede legale in Stradella dei Cappuccini 13 del Comune di Vicenza e potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative. =====

Il trasferimento della sede legale nell'ambito comunale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. =====

ARTICOLO 2 =====

Divieto di scopo di lucro - Risorse - Patrimonio =====

L'Associazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. =====

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabi-

Luigi Sacchi notaio

lite dall'Associazione. =====
Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). ==
L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: =====

- quote associative =====
 - contributi pubblici e privati =====
 - rimborsi da convenzioni =====
 - donazioni e lasciti testamentari =====
 - rendite patrimoniali =====
 - attività di raccolta fondi =====
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. ==
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio⁶, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore. =====

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. =====

ARTICOLO 3 =====

Scopo - Finalità - Attività =====

L'associazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita, come prima espressione della dignità umana, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. =====

L'Associazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e la sua crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia. =====
In tale contesto, l'Associazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo svi-

luppo e in qualsiasi condizione esso si trovi. =====
Sono compiti specifici dell'Associazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazioni soppressive della vita umana. =====

L'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 : =====

1) Lettera A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

2) Lettera C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

3) Lettera D: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; =====

4) Lettera I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo 5) Lettera U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; =====

6) Lettera W : promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. =====

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. =====

L'Associazione si propone di: =====

1. Svolgere attività relative ad interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni

(di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura verso la donna, il concepito, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. In riferimento al sostegno della maternità, l'associazione si propone i seguenti specifici interventi: =====

- ? consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, =====
particolarmente nei casi di maternità difficili; =====
- ? ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; qualora sia richiesto, il Centro potrà indirizzare a sedi lontane dall'ambiente di residenza; =====
- ? aiuto domestico nei casi di necessità; =====
- ? assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e postnatale; =====
- ? azione di sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia al fine di evitare che il peso della maternità difficile ricada esclusivamente sulla donna, restituendole così la libertà di non abortire; =====
- ? contatti con enti di assistenza pubblica e privata; =====
- ? ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo (lett. a, co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 117/2017); =====
- ? sostegno anche attraverso la ricerca di lavoro e alloggio; =
- ? educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento; formazione scolastica ed extra-scolastica finalizzata alla comprensione dei valori promossi dall'Associazione; =====
- ? accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli; =====
- ? promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, con particolare attenzione ai diritti della gestante, della madre, del concepito e della persona malata. =====

2. attivare iniziative di carattere culturale ed editoriali volte a promuovere la cultura di accoglienza della vita, attività formative e quant'altro possa servire allo scopo; =====
3. promuovere la creazione di strutture di accoglienza di madri sole o con bambini; =====
4. promuovere la istituzione di strutture di accoglienza per bambini al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle madri; =====
5. diffondere e promuovere la conoscenza della fertilità e la procreazione responsabile attraverso la regolazione naturale della fertilità, anche in collaborazione con le associazioni e

gli enti dedicati, nella prospettiva della tutela della dignità e della salute della donna e della coppia e quale risposta alla mentalità contraccettiva dominante; =====

6. sostenere psicologicamente e moralmente donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto; =====

7. operare per contrastare con azioni positive e di promozione della cultura della Vita, qualunque pratica lesiva della Vita e della dignità umana, specialmente nei momenti più emblematici dell'esistenza quale la vita prima della nascita o sofferente e terminale. =====

8 Promuovere iniziative educative e culturali nei confronti dei Soci atte a qualificare il servizio da essi prestato umanamente, professionalmente e spiritualmente. =====

L'Associazione potrà avvalersi anche: =====

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati; =====

- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali; =====

- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale; =====

- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi. =====

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. =

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione. =====

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico. =====

ARTICOLO 4 =====

Rapporti con il Movimento per la Vita Italiano =====

L'Associazione riconosce e demanda alla Federazione Nazionale (Movimento per la Vita Italiano - MpVI), che è formata dalle associazioni locali denominate "Centro di aiuto alla vita", "Servizio di aiuto alla vita", "Movimento per la Vita", "Movit", o con altri simili nomi, la funzione di unico garante e rappresentante a livello nazionale della loro identità federativa comune. =====

ARTICOLO 5 =====

Ammissione degli associati =====

Sono associati i fondatori e coloro i quali, accettando integralmente il presente Statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo. =====

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. ==

La deliberazione di ammissione, ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile, deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. =====

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. =====

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. =====

Possono essere associati anche Organizzazioni di Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017. =====

ARTICOLO 6 =====

Obblighi e diritti degli associati =====

Gli associati sono tenuti: =====

- ad osservare il presente Statuto; =====
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'associazione per contribuire a realizzarne gli scopi; =====
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana; =====
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea; =====
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione. =====

Gli associati hanno il diritto di: =====

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; =====
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; =====
- frequentare i locali dell'Associazione; =====
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; =====
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà as-

sembleare; =====

• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; =====

• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, =====

• prendere visione dei bilanci, esaminare i libri associativi secondo le regole stabilite all'art. 14. =====

• denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.; =====

• votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. =====

• denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore. =====

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. =====

ARTICOLO 7 =====

Scioglimento del rapporto associativo =====

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per: ==

• morte o estinzione in caso di ente; =====

• recesso (da comunicarsi per iscritto); =====

• decadenza, per mancato pagamento della quota associativa entro i 30 giorni dalla naturale scadenza ; =====

• esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione; ==

Ciascun associato o aderente potrà recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di pagare la quota per l'anno in corso. =====

Il mancato pagamento della quota associativa entro la scadenza dell'anno sociale, comporterà l'automatica decadenza dell'associato, salvo adempimento entro 60 giorni dall'invito a sanare la morosità. =====

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio direttivo con provvedimento motivato dopo aver sentito le giustificazioni e comunicato per iscritto all'interessato. =====

Il provvedimento sarà ratificato dall'assemblea, nella prima seduta ordinaria utile, con voto segreto e dopo aver ascoltato eventuali giustificazioni dell'interessato che voglia parteciparvi. =====

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati e non dà diritto alla restituzione di quote o contributi supplementari eventualmente versati. =====

ARTICOLO 8 =====

Organi associativi =====

Organi dell'Associazione sono: =====

• l'Assemblea, =====

• il Consiglio direttivo, =====

• il Presidente =====

• l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di leg-

ge) con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga. =====

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico. =====
Tutti gli organi sociali durano in carica 4 anni. =====

ARTICOLO 9 =====

Assemblea =====

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati. =====
Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica [ovvero messaggio telefonico (whatsapp, ecc.) o via mail, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. =====

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. =====

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: =====

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega; =====

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. =====

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. =====
Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di n. tre deleghe. =====

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti all'attività e alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta presentata alla sua attenzione, in particolare: =====

a) determina le linee generali e il programma di azione dell'Associazione; =====

b) nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, i quali individueranno tra di essi il Presidente =====

c) nomina e revoca quando previsto, l'organo di controllo e l'eventuale revisore dei conti; =====

d) approva l'annuale bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale. =====

e) approva eventuali Regolamenti; =====

f) ratifica i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione di un associato e decide sull'eventuale ricorso da

questo presentati; =====
g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti. =====
h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ===
i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione; =====
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====
m) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; =====

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. =====

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. Lo svolgimento e le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare documentate con verbale in forma riassuntiva, sottoscritto da chi la presiede e da un segretario da questi prescelto ad affiancarlo. =====

ARTICOLO 10 =====

Consiglio direttivo =====

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. =====

Il Consiglio direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea. =====

Il numero dei consiglieri sarà preventivamente determinato dall'assemblea prima del voto e dovrà essere necessariamente dispari e compreso tra 5 o 7 componenti. =====

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati ===== dalle Odv o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. ===

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. =====

I consiglieri, all'interno del Consiglio, eleggeranno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati a cui attribuire compiti specifici. I componenti che siano venuti a mancare per qualsiasi motivo sono sostituiti con i primi dei non eletti. =====

In mancanza provvede al reintegro l'Assemblea nella prima

rispetto alle norme

successiva riunione; se viene meno la maggioranza dei componenti si procede senza ritardo all'elezione di un nuovo Consiglio direttivo. =====

Il Presidente non può superare il limite dei tre mandati consecutivi. =====

Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che ve ne sia necessità o su richiesta di almeno la metà dei componenti; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, senza possibilità di delega. =====

Alle riunioni possono essere invitate anche altre persone, ma soltanto a fini consultivi. =====

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti. =====

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. =====

In particolare, tra gli altri compiti: =====

? amministra l'organizzazione, =====

? attua le deliberazioni dell'assemblea, =====

? predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, =====

? predispose tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, =====

? stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, =====

? cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, =====

? è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts, =====

? disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, =====

? accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati. =====

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

ARTICOLO 11 =====

Presidente - Vice Presidente - Segretario - Tesoriere =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, promuove tutte le iniziative necessarie e opportune per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. =====

In caso di urgenza il Presidente può assumere i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo i provvedimenti adottati alla ratifica dello stesso nella riunione immediatamente successiva. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente eletto dal Con-

siglio Direttivo. =====
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti. =====

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. =====

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati, nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali. =====

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo, sovrintende alla tenuta delle scritture contabili e predispone la bozza dell'annuale bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa e dell'eventuale bilancio sociale, provvede per delega del Presidente agli incassi e ai pagamenti. =====

ARTICOLO 12 =====

Organo di controllo =====

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. =====

117/2017. L'organo di controllo: =====

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; =====
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; =====
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; =====
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. =====

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. =====

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

All'organo di controllo è conferito anche il potere di revisore dei conti, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 o, in difetto di tali condizioni, se così stabilito dall'assemblea prima della sua nomina. =====

ARTICOLO 13 =====

Bilancio di esercizio e bilancio sociale =====

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. =====

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

atoplab iudicanti

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. =====

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale. =====

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui ===== all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per ===== cassa o nella nota integrativa al bilancio. =====

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. =====

ARTICOLO 14 =====

Libri associativi =====

L'Associazione deve tenere i seguenti libri: =====

- libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo; =====
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; =====
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito, tenuto a cura dello stesso organo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Associazione e possono essere richiesti in consultazione entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente da parte del singolo associato, che rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermi restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi. =====

ART. 15 =====

(I beni) =====

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. =====

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati. =

ARTICOLO 16 =====

(Convenzioni) =====

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. =====

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione. =====

ARTICOLO 17 =====

(Personale retribuito) =====

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. =====

ARTICOLO 18 =====

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari) ==

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. =====

ARTICOLO 19 =====

(Responsabilità della organizzazione) =====

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. =====

ARTICOLO 20 =====

(Assicurazione dell'organizzazione) =====

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. =====

ARTICOLO 21 =====

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo =
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino la liquidazione secondo le modalità di Legge. =====

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altre associazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale nelle more della operatività dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore. =====

ARTICOLO 22 =====

Rinvio =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche

che vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile. =====

ART. 23 =====

Norma transitoria =====

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. =====

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. =====

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. =====

===== F.to: FRANCESCA COMACCHIO =====
===== LEOPOLDO D'ERCOLE notaio =====

===== ^^^^^^^^^^^^^^ =====
===== ^^^^^ =====

Copia autentica conforme al suo originale, registrato all'Agenzia delle Entrate Atti pubb., Succ. c Rimborsi IVA di Vicenza il giorno 2 aprile 2021 n. 11748 Serie 1T - Euro 400,00 che rilascio ad uso consentito. =====
Vicenza, 13 aprile 2021. =====

Leopoldo D'Ercole notaio





